

Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

12.2 La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che la approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

12.3 Gli utili e gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti agli associati ma devono essere unicamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

12.4 È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti non profit che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 - MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea,

in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50,00% (cinquanta per cento) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

13.3 L'inattività dell'Associazione protratta per oltre due anni costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.

13.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi,

qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nel-

l'apposito registro.

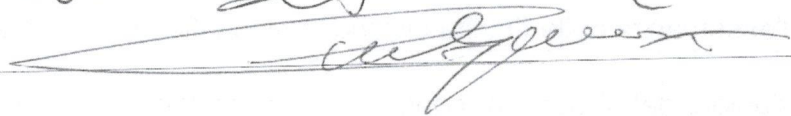
Art. 15 - NORME APPLICABILI

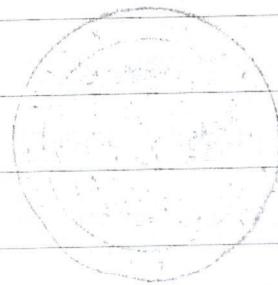
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e alle norme del codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017 n. 179 e successive modifiche).

Letto
confermato e sottoscritto
Luca Maria Moratti il 9 ottobre

2017

Luca Maria Moratti





Copia autentica composta di quindici mezzi fogli conforme all'originale in
più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei atti.

Cologno Monzese - Via Visconti n. 4

Il giorno 30 ottobre 2020

